

TI_GERICHTE 14.2024.162 vom 4. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.162

FR: TI_GERICHTE 14.2024.162 du 4 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2024.162 del 4 giugno 2025

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Termine per le osservazioni all'istanza. Obiezione di compensazione. Genere e grado di prova del credito compensante

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che i decreti di stralcio prodotti dall'istante, siccome passati in giudicato, costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per gl'importi posti in esecuzione di fr. 2'800.– e fr. 250.– oltre agl'interessi e che l'obiezione di compensazione sollevata dalla convenuta con una pretesa di fr. 29'928.80 per alimenti arretrati esula dalla sua competenza per valore di fr. 5'000.– al massimo, di modo che secondo il magistrato tale pretesa deve se del caso fare l'oggetto di una nuova istanza da presentare alla Pretura, motivo per cui ha accolto l'istanza.

E. 3.1

e della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7; A bbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), *La mainlevée de l'opposition*, 2 a ed. 2022, n. 13 ad art. 81 LEF e Sylvain Marchand, *La compensation dans la procédure de poursuite*, JdT 2012 II 64, secondo i quali, a meno che non sia fantasiosa, anche una contestazione non giudiziaria presentata oralmente o per iscritto è sufficiente per impedire la compensazione, ma la DTF 136 riguardava invero un caso di contestazione giudiziaria; critico: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3^a ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF, secondo cui un riconoscimento di debito giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF basta se l'escutente non rende verosimili eccezioni nel senso dell'art. 82 cpv. 2 LEF). Tale rigore corrisponde alla volontà del legislatore e vale anche per le pretese alimentari derivanti dal diritto di famiglia, che godono di diversi privilegi nel diritto sostanziale ed esecutivo (già citata DTF 115 III 97 consid. 4 infine, con rinvio alla DTF 104 Ia 16).

E. 4

Nel reclamo AO1 sostiene in buona sostanza che il primo giudice era competente per valutare l'obiezione di compensazione in virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF a prescindere dal valore litigioso della pretesa opposta in compensazione. Secondo lei, il primo giudice non ha compreso ch'ella sosteneva in via principale che le pretese dell'istante erano già state da lei saldate (ossia erano già estinte per compensazione) come risulta dalla sentenza del 21 febbraio 2019 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, che in una precedente esecuzione n. _____ (che comprendeva i medesimi crediti di fr. 2'800.– e 250.– ora fatti valere nell'esecuzione n. _____) aveva respinto l'istanza del marito ritenendo comprovata l'obiezione di compensazione da lei sollevata con pretese verso di lui per contributi alimentari da febbraio a settembre 2018 e per rifusione di spese giudiziarie di fr. 7'920.40 complessivi. La reclamante specifica di aver obiettato in via solo subordinata la

compensazione con crediti per alimenti attuali, riconosciuti da AP1 nella lettera del 5 agosto 2024 per almeno fr. 29'928.80.

E. 5

Determinante per la fissazione del valore litigioso è sempre e solo la domanda, ossia le conclusioni (art. 91 cpv. 1 CPC). Invece le eccezioni od obiezioni, se non si traducono in una domanda (eventualmente riconvenzionale) non influiscono sul valore litigioso. Il Giudice di pace non poteva quindi rifiutare di esaminare l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta perché esulerebbe dalla sua competenza per valore, in assenza di una domanda riconvenzionale volta a condannare l'escutente a pagare la parte non compensata del credito vantata dall'escussa (sentenza della CEF 14.2021.57 del

E. 6

In via principale, la reclamante sostiene, in base alla sentenza di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio 2019, che le pretese poste in esecuzione sono estinte, sicché l'istanza andava dichiarata irricevibile (recte: respinta, v. sotto consid. 7).

E. 6.1

S econdo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l'estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l'art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall'escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e 4.2.3; sentenze del Tribunale federale 5D_211/2018 del 24 maggio 2019 consid.

E. 6.2

Nella fattispecie, la reclamante fonda la sua obiezione principale sulla sentenza di rigetto del 21 febbraio 2019 (doc. 4 prodotto con la duplica), con cui il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l'istanza, promossa dal marito, volta al rigetto definitivo dell'opposizione da lei interposta in una precedente esecuzione (comprendente anche i crediti di fr. 2'800.– e fr. 250.– fatti valere nella causa ora in esame, fondati sui decreti del 10 gennaio 2018 nelle cause DI.2010.1579 e DI 2008.836), in quanto ha accolto l'obiezione di compensazione da lei sollevata con crediti risultanti da sentenze giudiziarie esecutive che attestavano una pretesa per complessivi fr. 7'920.40 relativa a contributi alimentari da

febbraio a settembre 2018 e spese giudiziarie (inc. OA.2006.593) (doc. 4, pag. 6), con il rilievo che “poggiano per contro su documentazione sufficiente, in quanto trattasi di decisioni giudiziarie esecutive prodotte agli atti, le pretese creditorie per i contributi alimentari di fr. 958.80 mensili da febbraio a settembre 2018 (doc. 7) e di rifusione delle spese giudiziarie di cui alla procedura no. OA.2006.593 della Pretura di Lugano (doc. 9) , sicché il “credito che può essere riconosciuto per l’eccezione di compensazione è di quindi fr. 7'920.40 [(958.80*8 mesi + 250)] ”.

E. 6.2.1

Ora, un a sentenza di rigetto dell’opposizione, sia esso provvisorio o definitivo, non è una decisione esecutiva secondo l’art. 80 LEF, poiché non condanna il convenuto a pagare una somma di denaro o a prestare una garanzia, ma dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiodicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 583 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019 consid. 5.2 con rinvii) . In concreto, la reclamante non fonda però la sua argomentazione sulla decisione di rigetto in sé, ma sull’estinzione per compensazione dei crediti, allora e tuttora vantati dal marito, con quelli risultanti dalle sentenze giudiziarie esecutive citate nella decisione di rigetto come “doc. 7 e 9”.

E. 6.2.2

Il problema è che la reclamante non ha prodotto quelle sentenze nella causa ora al vaglio. Orbene, stante il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2), la produzione del titolo di rigetto – ossia la decisione che obbliga l’escusso a pagare il credito posto in esecuzione – non può essere sostituita con la produzione di una decisione che riporta il contenuto del titolo in questione (sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018, consid. 6.2/a). Occorre però considerare che l’esigenza fatta al creditore di produrre il titolo esecutivo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione poggia sull’art. 80 LEF, mentre l’art. 81 menziona solo l’esigenza di prova dell’estinzione, sospensione o prescrizione del credito. Anche la giurisprudenza e la dottrina ammettono come prova giusta l’art. 81 LEF non solo i titoli esecutivi giusta l’art. 80 LEF, ma pure il riconoscimento del credito senza riserva da parte dell’escutente (sopra consid. 6.1) e persino un attestato di carenza di beni dopo fallimento ove l’escutente abbia riconosciuto la pretesa compensante (Abbet , op. cit., n. 13 ad art. 81 e gli autori citati). D’altronde la dottrina maggioritaria considera che le esigenze probatorie appena citate riguardino la questione dell’esistenza e dell’esigibilità del contro-credito, mentre la recipro-cità, l’identità, l’esigibilità del credito compensante e l’eseguibilità del credito compensato possono secondo loro essere dimostrate con documenti che non costituiscono un titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n.

E. 6.2.3

Nel caso in rassegna, si evince chiaramente dalla decisione di rigetto del 2019 che i crediti di fr. 2'800.– e fr. 250.– nuovamente posti in esecuzione da AP1 nella causa al vaglio sono stati estinti per compensazione nella precedente procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (SO.2018.4088) in base alle sentenze citate dal Pretore in quella decisione (a pag. 6). AP1 non ha speso una parola in merito nelle osservazioni al reclamo e quindi non ne contesta né l’esistenza né il contenuto riportato dal Pretore, neppure per quanto attiene all’identità delle parti e all’ammontare delle pretese di fr. 7'920.40 complessivi. Ne segue che la decisione di rigetto del 2019 costituisce una prova documentale chiara e univoca

dell'avvenuta compensazione, anche nel senso dell'art. 85 LEF, a prescindere dalla mancata produzione nella presente procedura delle decisioni citate nella decisione del 2019. Verificatasi dopo l'emanazione del decreto di stral cio DI.2008.836 del 10 gennaio 2018 invocato a sostegno dell'istanza , ovvero nel corso della procedura di rigetto del 2019, l'estinzione per compensazione, da ritenersi totale dal momento che il credito compensante (di fr. 7'920.40 oltre agli accessori) supera ampiamente quello compensato (di fr. 3'050.– oltre agli accessori), costituiva un motivo di reiezione della nuova istanza di rigetto giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell'istanza (e non dichiarata irricevibile come concluso dalla reclamante senza motivi). Ciò rende superfluo l'esame degli altri motivi del reclamo, fondati in particolare sulla decisione del 15 aprile 2014 (DI.2009.402) e sullo scritto del 5 agosto 2024 di AP1 . 7. È irricevibile la domanda della reclamante volta a ordinare all'Ufficio d'esecuzione di cancellare il precetto esecutivo perché si tratta di una questione che compete esclusivamente all'ufficio d'esecuzione e, su ricorso (art. 17 LEF), all'autorità di vigilanza (sentenza della CEF 14.2023.34 del 18 settembre 2023 consid. 6.2 e il rinvio alla 14.2021.44 del 6 settembre 2021, RtiD 2022 I 641 n. 30c, consid. 4.3.1). 8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 12 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), limitata per la reclamante alla questione dell'annullamento del precetto esecutivo (già chiesta in prima sede con la duplica). 9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'050.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati: “1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 100.–, già anticipate dall'istante, sono poste a suo carico per $\frac{3}{4}$ e il rimanente $\frac{1}{4}$ a carico della convenuta. AP1 rifonderà a AO1 fr. 150.– per ripetibili ridotte. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 60.– e i rimanenti fr. 190.– a carico di AP1 , il quale rifonderà a AO1 fr. 100.– per ripetibili ridotte. 3. Notificazione a: – _____ . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

E. 10

ad art. 81; A bbet, op. cit., n.

E. 14

ad art. 81; Vock in: *Kurzkommentar, SchKG*, 3^a ed. 2025, n. 3 ad art. 81 LEF; contra: Schmid in: *Commentaire romand, Poursuite et faillite*, 2005, n. 5 ad art. 81 LEF) . A ben vedere, il criterio decisivo è che la prova dell'estinzione per compensazione poggia su documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1), ovvero su una

prova documentale rigorosa (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3), come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sopra consid. 6.1, 1° capoverso in fine), in cui non esiste una limitazione del tipo di documenti con cui la prova può essere portata. Non vi sono validi motivi di restringere l'elenco dei documenti contenuto nell'art. 177 CPC (così: Vock , op. cit., n. 2 ad art. 81; Vock/Aeppli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 81 LEF; contra: Staehelin , op. cit., n. 4 ad art. 81; Abbet , op. cit., n. 6 ad art. 81), determinante essendo al riguardo la forza probante del o dei documenti prodotti dall'escusso (art. 157 CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.